



Associazione **Italiana** Pedagogisti

STATUTO



Associazione Italiana Pedagogisti

L' AIPED (Associazione Italiana Pedagogisti) è un'associazione professionale e culturale che nasce per la tutela, l'orientamento, il sostegno, la formazione, la cooperazione, lo sviluppo della professione del pedagogo in scuole, enti locali, sanità, amministrazioni pubbliche, centri di riabilitazione, servizi sociali, centri per anziani, servizi tecnici, studi privati, studi associati, editoria, servizi alla persona, etc..

Nello specifico l'Associazione offre:

- ☞ Orientamento e sostegno alla figura professionale del Pedagogo;
- ☞ Accesso all'Albo Professionale Nazionale dei Pedagogisti dell'Aiped;
- ☞ Collegamenti in Rete tra pedagogisti;
- ☞ Orientamento per la formazione e lo sviluppo professionale del Pedagogo;
- ☞ Orientamento epistemologico sulla professione;
- ☞ Informazioni;
- ☞ Opportunità.

LO STATUTO DELLA ASSOCIAZIONE

A.I.PED. : ASSOCIAZIONE ITALIANA PEDAGOGISTI

Art. 1

L'Associazione

E' costituita l'Associazione professionale denominata "Associazione Italiana Pedagogisti " (AIPED). L'Associazione ha sede in Via Rolando Lanari n. 5 - Agrigento.

L'Associazione può attivare sedi periferiche nel territorio nazionale e in altri Paesi, preventivamente approvate dalla Giunta Esecutiva Nazionale.

L'AIPED include, mediante il presente Statuto, ogni attività, elenco, organismo o bene della medesima associazione.

Art. 2

Le finalità

L'Associazione non ha fini di lucro ed ha lo scopo di promuovere, ed amministrare:

- la figura professionale del pedagogista;
- altre figure professionali in ambito pedagogico in possesso di laurea;
- l'albo professionale generale dei pedagogisti;
- albi professionali speciali dei pedagogisti;
- elenchi o albi professionali di altre figure iscritte o associate;
- promuovere e gestire corsi di formazione e/o aggiornamento e/o perfezionamento e/o master in ambito educativo, scolastico, sociale e sanitario anche in collaborazione con enti pubblici e privati: i Soci che abbiano proficuamente partecipato a tali corsi potranno qualificarsi quali Soci certificati dall'Associazione, secondo le modalità e le gradualità specificate nei regolamenti interni onde garantire la più completa e trasparente tutela dell'utente;
- promuovere e gestire attività di formazione e/o aggiornamento del personale direttivo, docente e ATA delle scuole ed istituti di istruzione di ogni ordine e grado;
- promuovere attività culturali, di ricerca e studio;

- promuovere ed organizzare convegni, congressi, seminari e corsi di aggiornamento;
- attività di pubblicizzazione editoriale di libri, riviste, giornale, materiali, sussidi professionali e relativa commercializzazione;
- attività di collaborazione con altre entità pubbliche e private;
- il coordinamento e la consulenza delle entità associate;
- il riconoscimento ed accreditamento delle "Scuole di Formazione di Pedagogia Clinica" associate;
- il riconoscimento di "Centri di Formazione" associati;
- collaborazioni con le scuole di formazione riconosciute;
- lo studio e l'approvazione dei programmi ed impianti epistemologici e curricolari, delle scuole e dei centri di formazione riconosciuti;
- organismi, istituti, centri di studi, biblioteche specialistiche, comitati con relative denominazioni;
- redazione ed aggiornamento di elenchi di pedagogisti, formatori, counselor e ricercatori in ambito pedagogico e delle scienze umano-sociali;
- offrire ai Soci e ai giovani laureati in pedagogia e/o scienze dell'educazione tutte le informazioni di carattere professionale, formativo e legislativo anche attraverso l'organizzazione di appositi servizi;
- promuovere e gestire, anche in collaborazione con le Università e enti privati, l'attività di tirocinio per studenti e/o neo laureati nel corso di laurea in Scienze dell'Educazione;
- l'Associazione inoltre può aderire ad altre associazioni, o convenzionarsi con esse, per il conseguimento dei propri fini sociali.

Art. 3

Il patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da:

- beni acquisiti;
- lasciti e donazioni;
- titoli, diritti;
- ogni altro bene o titolo o vantaggio acquisito.

Art. 4

Le entrate

Le entrate dell'Associazione sono costituite da:

- contributi di Enti, Associazioni, Istituti e privati;
- utili derivanti da manifestazioni, iniziative culturali, pubblicazioni, cessioni, attività altre;
- versamenti dei soci e degli iscritti.

L'esercizio finanziario si conclude ogni 31 dicembre. Entro il 31 marzo dell'anno successivo, il Consiglio Nazionale approva il bilancio consuntivo.

Gli atti amministrativi e contabili sono disposti dal Presidente, con l'aiuto del Segretario-Tesoriere e della Giunta Esecutiva.

Art. 5

Gli organismi

Sono organismi dell'Associazione:

- il Consiglio Direttivo Nazionale;
- il Presidente e il Vice presidente;
- Segretario -Tesoriere;
- l'Assemblea Nazionale dei Soci Ordinari;
- i Consigli Regionali;
- i Comitati Provinciali;
- il Collegio dei revisori dei conti;
- il Collegio dei probiviri.

Tutte le cariche sociali sono gratuite ad eccezione del Segretario-Tesoriere che percepirà un compenso forfettario.

Art. 6

Il Consiglio Direttivo Nazionale

L'Associazione è gestita dal Consiglio Direttivo Nazionale, composto da 10 consiglieri eletti dall'Assemblea Nazionale dei soci ordinari, secondo le modalità stabilite da apposito Regolamento approvato dal Consiglio Nazionale. In seno al Consiglio si costituisce la **Giunta Esecutiva Nazionale** presieduta dal Presidente Nazionale e

composta dal Segretario-Tesoriere e da altri due membri nominati dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, nella sua completa composizione, elegge a maggioranza:

- il Presidente;
- il Vice Presidente;
- due membri della Giunta Esecutiva;
- due membri dell'*Istituto Superiore di Pedagogia Clinica*.

Cariche ed incarichi, non superiori a due, possono essere cumulati dalla stessa persona.

Il Consiglio è convocato dal Presidente, o su richiesta di almeno sei consiglieri, e comunque almeno una volta l'anno. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva di almeno sei consiglieri ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio Nazionale è redatto processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario verbalizzante.

Il Consiglio è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria, predispone ed approva il bilancio, conferisce incarichi gratuiti e retribuiti a soci e ad altri soggetti, delibera le deleghe alla Giunta Esecutiva, approva i Regolamenti previsti dal presente Statuto e quanti altri si rendano necessari, delibera il Codice Deontologico, promuove e gestisce attività convegnistiche e pubblicistiche, delibera accordi e collaborazioni con organizzazioni sindacali e professionali altre, vigila sull'attività dei comitati provinciali e dei consigli regionali e dei rispettivi presidenti, vigila sulla regolarità degli albi professionali e degli altri elenchi.

Il Consiglio Nazionale può deliberare modifiche al presente Statuto, con voto unanime dei presenti, con obbligo di ratifica dell'Assemblea nazionale entro un anno.

Il Consiglio Nazionale delibera il Regolamento Generale delle elezioni degli organismi e delle cariche individuali.

Alle sedute del Consiglio Direttivo Nazionale possono essere invitati, senza diritto di voto: i precedenti Presidenti Nazionali, il Direttore dell'Istituto Superiore di Pedagogia Clinica, i Soci Onorari, i singoli Presidenti dei Consigli Regionali e Provinciali.

Il Consiglio Direttivo Nazionale, con maggioranza privilegiata pari al 75% dei presenti, può approvare, sentito il parere del Collegio dei Probiviri:

- l'associazione di Soci Onorari tra personalità di rilievo nazionale ed internazionale;
- la revoca dell'associazione di Soci Onorari;
- l'espulsione di soci onorari, per gravi motivi.

Art. 7

Il Presidente

Il Presidente dura in carica tre anni, ha la firma e la rappresentanza legale dell'Associazione ed è responsabile dei propri atti. In caso di assenza o di impedimento del Presidente la rappresentanza legale dell'Associazione spetta, al Vice Presidente, la cui firma fa prova dell'assenza o impedimento del Presidente.

Il Presidente nomina il Segretario e il Tesoriere per il periodo del mandato, anche al di fuori del Consiglio, convoca l'Assemblea Nazionale dei soci almeno una volta ogni due anni.

Art. 8

Il Segretario-Tesoriere

Al Tesoriere compete l'amministrazione ordinaria dell'Associazione ed in particolare la gestione dei fondi sociali, con facoltà di riscuotere somme e valori, di fare pagamenti, di rilasciare quietanze e di provvedere ad operazioni bancarie attive e passive, su autorizzazione ratificata dal Presidente. Al Segretario compete il redigere i verbali. Entrambe le cariche possono essere ricoperte dalla stessa persona.

Art. 9

Assemblea Nazionale dei soci ordinari

All'Assemblea Nazionale dei Soci compete:

1. La nomina di 10 consiglieri rappresentanti il Consiglio Direttivo Nazionale;
2. La nomina di 2 membri dell'Istituto Superiore di Pedagogia Clinica;
3. Delibera in ordine allo scioglimento dell'Associazione e alla devoluzione del patrimonio secondo le previsioni di cui all'art.5 del Dlgs n.460 del 04.12.1997;
4. Delibera sul rendiconto consuntivo quinquennale.

All'Associazione sono ammessi i soci che, in possesso di laurea in Pedagogia o in Scienze dell'educazione o in Scienze della Formazione Primaria, o di altra laurea in ambito pedagogico, ovvero dei titoli e requisiti indicati da appositi Regolamenti approvati dal Consiglio Nazionale, ne facciano domanda, al Presidente Nazionale e la domanda sia accolta.

L'iscrizione ha validità annuale e, comunque, fino al mese di febbraio dell'anno successivo, ed è rinnovata tacitamente con il versamento della quota associativa annuale. La Giunta Esecutiva nazionale stabilisce le quote associative annue dei soci ordinari, dei soci ordinari certificati e degli iscritti.

Le modalità dell'iscrizione ed i titoli di accesso sono regolati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale.

I soci sono tenuti al rispetto del codice deontologico deliberato dall'Associazione ed al rispetto dello Statuto e della vita associativa.

La **perdita della qualifica di socio ordinario e/o certificato e degli iscritti** può venire meno per i seguenti motivi:

- a) per dimissioni, da comunicarsi per iscritto almeno tre mesi prima della scadenza di ogni anno;
- b) per decadenza e cioè la perdita di qualcuno dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'ammissione;
- c) per delibera di espulsione del Consiglio Direttivo per accertati motivi di incompatibilità o per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o per altri motivi che comportino indegnità. A tale fine il Consiglio Direttivo procederà entro il primo mese di ogni anno sociale alla revisione della lista dei soci;
- d) per morosità, in caso di mancato pagamento delle quote associative e/o delle eventuali quote di ammissione. Si considera mancato pagamento anche il ritardo nel pagamento superiore a due mesi.

Art. 10

II Consiglio Regionale

In ogni Regione è costituito un Consiglio Regionale composto dai Presidenti dei Comitati Provinciali e sub-provinciali e da quattro consiglieri eletti, per un periodo

triennale, dall'Assemblea dei soci. Il Consiglio Regionale elegge il Presidente, il vicepresidente ed il segretario-tesoriere: le cariche possono essere cumulate, nei limiti di cui **l'art. n.6**. Il Presidente Regionale rappresenta l'Associazione nel suo ambito territoriale. Eventuali regolamenti devono essere approvati dal Consiglio Direttivo Nazionale e da esso revocati. All'unanimità il Consiglio può cooptare uno o due soci ordinari senza diritto di voto.

Art.11

Il Comitato Provinciale

In ogni provincia è costituito un Comitato Provinciale composto di n. 5 componenti eletti per un periodo triennale dal Consiglio Direttivo Nazionale, il quale elegge il Presidente ed il vice-presidente. Si possono costituire comitati sub-provinciali su delega del Consiglio Nazionale. Eventuali regolamenti devono essere approvati dal Consiglio Nazionale e da esso revocati. All'unanimità il Comitato può cooptare uno o due soci ordinari senza diritto di voto.

Art. 12

Collegio dei Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti possono assistere senza diritto di voto, alle riunioni del Consiglio Direttivo, vigilano sull'amministrazione dell'Associazione, esaminano ed approvano sottoscrivendolo il rendiconto annuale e lo stato patrimoniale da presentare all'Assemblea dei Delegati ed il rendiconto quinquennale da presentare all'Assemblea dei Soci Ordinari.

Art. 13

Il Collegio dei Probiviri

Il Collegio dei probiviri è composto da quattro soci ordinari eletti, per la durata triennale, dall'Assemblea nazionale. In caso di dimissioni il Consiglio nazionale provvede alla cooptazione in attesa dell'Assemblea nazionale. Il Collegio instaura, di propria iniziativa o su richiesta del Consiglio nazionale o dei Consigli regionali i procedimenti disciplinari, di risoluzione delle controversie e di altri pareri, che sottopone al Consiglio nazionale. Con giudizio inappellabile della maggioranza dei presenti, può deliberare la sospensione di soci per gravi atti contrari alla deontologia professionale o alla correttezza

nella vita associativa. In caso di regolamentazione diversa di questa materia da parte dello Stato o di Enti da esso delegato, il Consiglio nazionale può modificare il presente articolo.

Art. 14

Gli iscritti

Possono essere costituiti distintamente dai soci, elenchi di Iscritti all'Associazione, riferiti a figure professionali o titoli culturali attinenti ai campi della pedagogia e della formazione, secondo l'apposito regolamento assunto dal Consiglio Direttivo Nazionale.

Negli ambiti provinciali, regionali e nazionale si può prevedere la presenza, con diritto di voto, di un rappresentante degli Iscritti inseriti nei relativi e distinti elenchi.

Art. 15

L'Istituto Superiore di Pedagogia Clinica

Con scopi di studio, documentazione, ricerca, pubblicistica e consulenza tecnico-scientifica, è organismo dell'Associazione l'*Istituto Superiore di Pedagogia Clinica* il cui Direttore è nominato dal Consiglio Direttivo Nazionale tra i soci ordinari pedagogisti clinici.

Sentito il Direttore, il Consiglio nomina altri due membri dell'Istituto, che si uniscono ai due eletti dall'Assemblea nazionale dei soci. L'Istituto svolge mansioni ed incarichi conferiti dal Presidente nazionale ed esprime pareri sui programmi e sulle modalità di funzionamento di corsi o altre attività formative promossi e gestiti dalle Scuole di Formazione di Pedagogia Clinica o dai Centri di Formazione riconosciuti dall' AIPED. Il Consiglio Nazionale delibera le risorse ed altre funzioni dell'Istituto.

L'Istituto Superiore di Pedagogia Clinica in qualità di **comitato scientifico** ha il compito di promuovere attraverso le idee e le attività dei propri membri ricerche e studi, convegni, seminari al fine di valorizzare le iniziative promosse dall' A.I.PED.

Art. 16

Le elezioni

Con apposito Regolamento il Consiglio Direttivo Nazionale regola le elezioni per il rinnovo di tutti gli organismi dell'Associazione. L'elezione del Consiglio nazionale si svolge comunque in unica sede e per liste contrapposte. Sono elettori solo i soci ordinari.

Art. 17

Gli Albi Professionali

L'Associazione istituisce, regola, aggiorna, conserva ed attesta, nel rispetto delle normative nazionali e dell'Unione Europea, l'Albo Professionale dei Pedagogisti e, con apposito regolamento, ne dispone le modalità di iscrizione ed i titoli di accesso.

Possono essere attivati Albi Professionali Speciali o Registri o Elenchi relativi a categorie professionali di pedagogisti o di altre figure professionali attinenti i servizi formativi, abilitativi, diagnostici, educativi, assistenziali, ecc.

Le certificazioni di iscrizione agli albi professionali o registri professionali sono di proprietà dell'AIPED e possono essere revocati.

Art. 18

Le Scuole di Formazione di Pedagogia Clinica

In quanto Istituzione *super partes*, l'Associazione delibera i requisiti, le modalità, i programmi ed i sistemi di valutazione delle attività promosse e gestite dalle *Scuole di Formazione di Pedagogia Clinica* riconosciute e delegate alla formazione dei pedagogisti e delle altre figure. Con delibera del Consiglio Nazionale viene approvato o revocato il riconoscimento delle Scuole di Formazione di Pedagogia Clinica.

Art. 19

Soci ordinari certificati

Diventano soci ordinari certificati, quelli che sono iscritti agli Albi professionali secondo le modalità dell'apposito regolamento e in vigenza del mantenimento dell'iscrizione annua all' AIPED.

I soci di altre associazioni professionali di pedagogisti, in possesso di certificazione di qualità o di iscrizione ad albi professionali interni ad esse, iscrivendosi all'Associazione AIPED entrano di diritto nell'Albo professionale di quest'ultima, acquisendo la certificazione di qualità AIPED. **L'acquisizione di tale certificazione determina la cancellazione dell'iscrizione da altri albi professionali.** I soci comunque certificati o iscritti nell'albo professionale della AIPED sono tenuti, a garanzia dell'utente, alla stipula di una assicurazione professionale per la responsabilità civile connessa

all'esercizio dell'attività di pedagoga ed alla formazione continua, pari ad almeno cento ore per ogni triennio.

Art. 20

L'Associazione può includere soci che fanno riferimento ad altre lauree di accesso e ad altri profili professionali. A loro richiesta può istituire sezioni speciali, parzialmente separate, e costituire appositi registri professionali ed altre deleghe secondo modalità e convenzioni approvate dal Consiglio Nazionale dell'Associazione.

Art. 21

Commissariamenti

In caso di necessità, sentita la Giunta Esecutiva, il Presidente può disporre il commissariamento dei Comitati Provinciali, dei Consigli Regionali e dell'Istituto Superiore di Pedagogia Clinica, per un periodo massimo di sei mesi entro i quali il Commissario dovrà ripristinare gli organismi statuari.

Art. 22

Modifiche

Il presente Statuto può essere modificato dall'Assemblea Nazionale dei soci. Su temi non precisati dallo Statuto può deliberare il Consiglio Direttivo Nazionale portandolo a ratifica successiva nell'Assemblea nazionale dei soci. Non sono modificabili gli articoli 1 e 2 del presente Statuto, se non dall'Assemblea Nazionale dei soci.

Art. 23

Rinvio

Per quant'altro non espressamente previsto nel presente statuto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile ed alle leggi statali, regionali e comunitarie emanate in materia.